



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI
DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
E.Q. EDILIZIA SOCIALE, BANDI E ASSEGNAZIONI ED OPPORTUNITA' ABITATIVE**

ATTO N. DD 2802

Torino, 30/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: BANDO GENERALE N. 8 PROROGA AL 31 LUGLIO 2023 DEL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DEI TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO PROVVISORIO E DEFINITIVO.

Con DD 930 del 27/02/2023 la Città ha approvato il bando generale n. 8 per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, ai sensi della normativa regionale di riferimento (L.R.P. n. 3/2010 e s.m.i. e Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4/10/11 n. 12/R), organizzando la raccolta delle domande dal 15 marzo 2023 al 31 maggio 2023.

Tra i requisiti di legittimità che i partecipanti debbono possedere, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b), alla data di approvazione del bando generale n. 8 (ossia al 27/02/2023) vi è in particolare la condizione di *“avere la residenza anagrafica o prestare attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi, a Torino oppure essere iscritti all'AIRE”*. Tale condizione è richiesta indistintamente a tutti i partecipanti a prescindere dalla cittadinanza, ossia ai cittadini italiani, ai cittadini di uno Stato aderente all'Unione europea, ai cittadini di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, oltre che ai cittadini titolari di protezione internazionale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

Nel corso della raccolta delle domande l'Associazione degli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) ha notificato alla Città (Pec del 05/05/2023) un'azione civile contro la discriminazione, ex art. 28 D.Lgs 150/11 e art. 281 decies c.p.c., avanti al Tribunale di Torino.

Con tale azione, promossa contro la Regione Piemonte e la Città, ASGI chiede al Tribunale, *salva l'eventuale possibilità di disapplicazione, di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 1 lettera b) della L.R.P. n. 3/2010 e s.m.i. nella parte in cui prevede il requisito dei 5 anni di residenza o attività lavorativa nel territorio regionale con almeno tre anni, anche non continuativi, a Torino per contrasto con l'art. 3 Cost. e*

con l'art. 117, comma 1 Costituzione, quest'ultimo con riferimento all'art. 34, comma 3, CDFUE e alle direttive UE citate nel ricorso stesso.

Inoltre, ASGI, chiede di *accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione Piemonte che ha emanato le norme di riferimento, e dalla Città che ha indetto il bando applicandole*; in ultimo ASGI chiede che sia ordinato alla Città di *rimuovere le "clausole" inserite nel bando e di riaprire le graduatorie per un tempo consono consentendo la presentazione delle domande e l'ammissione nella graduatoria del bando anche in assenza del requisito dei 5 anni di residenza o attività lavorativa nel territorio regionale con almeno tre anni, anche non continuativi, a Torino.*

Nel ricorso ASGI cita, tra le altre, il recente pronunciamento della Corte Costituzionale n. 77/2023 che ha dichiarato l'incostituzionalità di una norma simile contenuta nella Legge Regionale della Liguria n. 10/2014 art. 5 nella parte in cui richiedeva il requisito della *residenza o attività lavorativa da almeno 5 anni nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando.* In tale sentenza la Corte Costituzionale citava altro suo pronunciamento (sentenza n. 44/2020) con il quale ha dichiarato l'illegittimità della Legge Regionale della Lombardia limitatamente alle parole "*per almeno 5 anni*" riferite alla residenza o attività lavorativa nel territorio della Regione Lombardia.

Inoltre, va rilevato che tali pronunciamenti della Corte Costituzionale (cui va aggiunta la recente ordinanza del 18 maggio 2023 con la quale il Tribunale di Padova ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa all'art. 25 comma 2, lett. a della L.R. Veneto 3.11.2017 n. 39 nella parte in cui prevede il requisito di residenza quinquennale per accedere agli alloggi ERP) inducono a ritenere consolidato l'orientamento circa l'incostituzionalità, per contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 2 e 3 Cost.), delle norme che richiedono la residenza (o l'attività lavorativa) per un periodo prolungato di anni, quale requisito per l'accesso agli alloggi di edilizia sociale.

Con Deliberazione n. 302 del 30/05/2023 la Giunta Comunale ha dato mandato alla Dirigenza competente di valutare ogni possibile azione volta a considerare tali provvedimenti nelle procedure di competenza.

Nelle more della decisione in merito all'azione civile presentata da ASGI contro la discriminazione, ex art. 28 D.Lgs 150/11 e art. 281 decies c.p.c., avanti al Tribunale di Torino, si ritiene altamente probabile, sulla base delle pronunce sopra riportate, che detto Tribunale provvederà quantomeno a sollevare la questione di legittimità costituzionale sulle norme sopra citate della L.R. 3/2010 vigente in Piemonte come pure si ritiene verosimile che tali norme che richiedono requisiti di residenza nel tempo per l'accesso all'alloggio sociale verranno dichiarate in contrasto con la Costituzione e rimosse dall'ordinamento giuridico.

Si ritiene pertanto opportuno consentire la partecipazione al bando generale n. 8 anche dei cittadini residenti a Torino alla data di approvazione del bando generale n. 8, ossia al 27/02/2023, (o esercitanti attività lavorativa in Torino alla stessa data) ma privi del requisito "*dei 5 anni di residenza o attività lavorativa nel territorio regionale con almeno tre anni, anche non continuativi, a Torino*", con il conseguente inserimento nell'elenco dei partecipanti al Bando generale n. 8 "con riserva", in attesa della conclusione del giudizio avanti il Tribunale di Torino; tale obiettivo potrà essere raggiunto prorogando di due mesi, ossia fino al 31 luglio 2023, il termine di scadenza per la presentazione della domanda.

Tale ammissione "con riserva" consentirà da un lato di prevenire ogni possibile condanna a carico

della Città nel caso di accoglimento del ricorso proposto dall'ASGI sopra citato e dall'altro di rendere maggiormente efficiente la gestione delle graduatorie del bando generale, nel rispetto del principio di non discriminazione; di converso, nel caso di mancato accoglimento del ricorso, ai partecipanti ammessi con riserva non verrebbe riconosciuto l'accesso all'alloggio sociale.

L'individuazione del 31 luglio 2023 quale termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al Bando generale n. 8 comporta il conseguente differimento della data di pubblicazione dell'elenco provvisorio al 13 novembre 2023 (con la possibilità di presentare ricorso per opposizione entro l'11 dicembre 2023 con le modalità già definite con la determinazione dirigenziale 930 del 27/02/2023) e della data di pubblicazione dell'elenco definitivo al 15 marzo 2024.

Tutto ciò premesso,

LA P.O. CON DELEGA

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;
- Vista la determinazione di delega del Direttore della Divisione ai Dirigenti di Settore ex art. 6 del Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 302 del 30/05/2023, il differimento al 31 luglio 2023 del termine ultimo per la partecipazione al bando generale n. 8 con le modalità già definite con la determinazione DD 930 del 27/02/2023.
2. Di approvare il conseguente differimento al 13 novembre 2023 della data di pubblicazione dell'elenco provvisorio (con la possibilità di presentare ricorso per opposizione entro l'11 dicembre 2023 con le modalità già definite con la determinazione dirigenziale n. 930 del 27/02/2023) e al 15 marzo 2024 della data di pubblicazione dell'elenco definitivo.
3. Di dare atto che, secondo quanto indicato in premessa, nelle more della decisione in merito all'azione civile avanti al Tribunale di Torino ex art. 28 D.Lgs 150/11 e art. 281 decies c.p.c., presentata dall'associazione ASGI contro la Regione Piemonte e la Città di Torino, negli elenchi provvisori e definitivi dei partecipanti al Bando Generale n. 8 saranno ammessi con riserva i cittadini che, pur residenti a Torino alla data di approvazione del bando, ossia al 27/02/2023, (o esercitanti attività lavorativa in Torino alla stessa data) siano privi del requisito "*dei 5 anni di residenza o attività lavorativa nel territorio regionale con almeno tre anni, anche non continuativi, a Torino*".
4. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di

regolarità tecnica favorevole

LA P.O. CON DELEGA
Firmato digitalmente
Eduardo D'Amato